13° Istituto Comprensivo Statale "Albino Luciani"
Via Platone 21 - 98147 MESSINA Tel. 090/687511
meic86100g@istruzione.it - meic86100g@pec.istruzione.it
Cod. Mecc. MEIC86100G - C.F.: 80007440839
www.iclucianimessina.edu.it

REGOLAMENTO SULL'USO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE

VISTO Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

VISTO Regolamento (UE) 1689/2024 sull'IA (AI Act)

VISTO Le Linee guida per l'introduzione dell'Intelligenza Artificiale nelle Istituzioni scolastiche redatte dal MIM

VISTO DM n.166 del 09/08/2025,

VISTA L. 23/09/2025, n.132

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

nella seduta del Consiglio d'Istituto del 29/12/2025 (delibera n. 8) emana il seguente Regolamento

PREMESSA

Il presente Regolamento vuole fornire alla comunità scolastica indicazioni in merito all'utilizzo dell'IA, come strumento di ausilio al processo formativo, nel rispetto dei principi inderogabili di trasparenza, sicurezza e qualità educativa, per giungere ad una gestione rigorosa e coerente degli strumenti digitali. L'IA è uno strumento di supporto, non sostituisce l'impegno personale né il pensiero critico

Titolo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità del regolamento

Gli obiettivi del regolamento sono:

- garantire la tutela della privacy e della sicurezza dei dati personali;
- definire linee guida per l'utilizzo dell'IA nella didattica e nella gestione scolastica;
- promuovere la formazione del personale e degli studenti per un uso consapevole dell'IA;
- prevenire rischi legati alla manipolazione, al plagio e ai pregiudizi algoritmici (bias).

Art. 2 DEFINIZIONE DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

1. Intelligenza Artificiale (IA): sistemi informatici in grado di analizzare dati, generare contenuti, prendere decisioni o supportare attività umane con vari livelli di autonomia.

2. Strumenti di IA: software, piattaforme e applicazioni basate su modelli di IA, inclusi il machine learning, i modelli linguistici (LLM) e i sistemi di generazione multimediale.

3. Deployer: qualsiasi soggetto (docente, studente, personale scolastico) che utilizza strumenti di IA all'interno della scuola.

Art. 3 – Ambito di applicazione

Il regolamento si applica a tutto il personale docente e non docente, agli alunni e studenti e alle famiglie, nell'ambito delle attività didattiche e amministrative della scuola. Per questo ogni utilizzo dell'IA nella scuola deve rispettare i seguenti principi:

- Legalità, trasparenza e correttezza del trattamento dei dati personali
- Affidabilità e controllo umano
- Proporzionalità e limitazione: gli strumenti devono essere adeguati agli scopi didattici e usati con misura
- Non discriminazione: è vietato l'uso di IA che profilano o categorizzano studenti in modo improprio
- Inclusività e accessibilità

Art. 4 – Divieti

Conformemente all'AI Act, è vietato l'uso di sistemi di IA:

- per riconoscere emozioni o stati emotivi degli studenti;
- per effettuare profilazioni psicologiche o predizioni sul comportamento scolastico;
- che valutano automaticamente gli studenti senza intervento umano;
- che raccolgano dati biometrici o sensibili senza consenso esplicito e motivato.

Art. 5– Applicazioni consentite (a basso rischio)

Sono ammessi strumenti:

- di supporto alla scrittura, traduzione o elaborazione testi, previa sorveglianza didattica;

- di tutoraggio intelligente per il recupero, il potenziamento o l'orientamento;
- di generazione di contenuti multimediali per fini educativi (es. immagini, quiz, mappe concettuali);
- per l'assistenza amministrativa interna (es. automatizzazione di moduli e risposte).

Titolo 2 – Uso dell'Intelligenza Artificiale a scuola-STUDENTI

Art. 6 – Regole per studenti

Gli studenti possono usare strumenti di IA solo esclusivamente per scopi didattici se autorizzati e guidati dal docente

È vietato l'uso dell'IA per sostituire il lavoro personale durante verifiche, elaborati o prove ufficiali

Ogni utilizzo deve essere dichiarato, citando lo strumento impiegato e le sue funzioni. L'uso dell'IA senza dichiarazione è considerato plagio e può comportare provvedimenti disciplinari

La famiglia, nel rispetto del patto di corresponsabilità, collabora con l'intento educativo dichiarato nel presente documento e si assume la responsabilità di un eventuale utilizzo a casa. Rimane quindi ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.

Art. 7 – Limitazioni d'età per l'uso dell'AI

L'accesso agli strumenti di IA deve rispettare le limitazioni d'età imposte dai fornitori e dalle linee guida ministeriali.

Per gli studenti minorenni, l'utilizzo degli strumenti di IA deve essere approvato dai genitori o tutori legali.

Titolo 3 – Uso dell'Intelligenza Artificiale a scuola – DOCENTI

Art. 8-Regole per il personale docente

Il pensiero del docente e dei docenti è prioritario rispetto a qualsiasi interpretazione ed elaborazione svolta dallo strumento IA. Pertanto il suo utilizzo nella docenza e nelle funzioni ad essa correlate deve essere calibrato e scelto in un'ottica pragmatica e nella cornice della deontologia professionale. Il docente mette in atto tutti i dispositivi a sua disposizione per evitare l'utilizzo improprio dello strumento IA da parte degli alunni.

L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.

L'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.

La scelta di strumenti di IA deve essere coerente con il PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.

L'uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti, le famiglie e la scuola.

Il personale scolastico ha diritto a ricevere formazione specifica sull'uso consapevole, didatticamente valido e legalmente corretto dell'intelligenza artificiale.

Titolo 4 – Uso dell'Intelligenza Artificiale a scuola – PERSONALE AMMINISTRATIVO

Art. 9-Regole per il personale amministrativo

Gli strumenti di IA possono essere utilizzati per migliorare i processi organizzativi, purché rispettino la normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR).

L'IA non può essere impiegata per decisioni automatizzate che abbiano conseguenze dirette sugli alunni o sul personale, senza supervisione umana.

L'uso degli strumenti di IA per attività istituzionali e per la produzione di atti e documenti deve rispettare le norme vigenti e le disposizioni scolastiche in materia di privacy, sicurezza dei dati e infrastruttura informatica.

La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'IA rimane in capo alla persona fisica che ha utilizzato lo strumento

Art. 10– Tutela della Privacy e dei Dati

L'uso dell'IA deve rispettare le norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).

deve essere accompagnato da informativa agli interessati (art. 13 GDPR);

può richiedere una valutazione d'impatto (DPIA) se trattasi di dati sensibili o profilazione.

è vietato inserire nei sistemi di IA informazioni personali, immagini riconoscibili, dati scolastici sensibili senza autorizzazione espliciti.

Art. 11 Ruolo del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO)

Il RPD/DPO è coinvolto:

- nella valutazione preventiva degli strumenti IA adottati;
- nella redazione di informative e pareri tecnici;
- nel monitoraggio del rispetto della normativa privacy.

Art. 12– Monitoraggio e revisione

Il regolamento sarà aggiornato al sorgere della necessità di adeguarsi all'evoluzione normativa e tecnologica.

Il dirigente scolastico, in collaborazione con il Collegio dei Docenti, il Consiglio d'Istituto e il DPO, valuterà l'efficacia del regolamento e proporrà eventuali modifiche.

Art. 13 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con delibera del Consiglio d'Istituto n._____ del: 29/12/2025 ed è pubblicato sul sito web scolastico nella sezione "Carte della scuola" e in *Amministrazione Trasparente in "Atti amministrativi generali"*

La DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Grazia Patanè